

CAPITOLATO TECNICO ASSICURATIVO

COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR)

CORSINI & CORSINI

Broker di Assicurazione

Via G. Mazzini, 53 - 52037 – Sansepolcro (AR)

Tel. 0575742599- Fax 0575740333 E-MAIL : broker@corsiniassicurazioni.com

Iscrizione RUI n. B000013971 del 01.02.2007

INDICE GENERALE

Sommario:

<i>Capitolato speciale</i>	<i>pag. 03</i>
<i>Definizioni</i>	<i>pag. 05</i>
<i>Condizioni generali di assicurazione</i>	
<i>Norme che regolano l'assicurazione in generale</i>	<i>pag. 06</i>
<i>Condizioni particolari valide per tutti i rami</i>	<i>pag. 08</i>
<i>Polizza Incendio</i>	<i>pag. 09</i>
<i>Norme e Definizioni che regolano l'Assicurazione</i>	
<i>Polizza Furto</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Norme e Definizioni che regolano l'assicurazione</i>	
<i>Polizza Responsabilità Civile Generale (R.C.T./R.C.O./R.C.I.)</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Norme che regolano l'Assicurazione</i>	
<i>Polizza Infortuni cumulativa</i>	<i>pag. 39</i>
<i>Norme che regolano l'assicurazione</i>	
<i>Condizioni particolari</i>	
<i>Polizza Rischi Diversi Auto</i>	<i>pag. 47</i>
<i>Norme che regolano l'Assicurazione</i>	
<i>Polizza Rc auto e rischi accessori</i>	<i>pag. 52</i>
<i>Norme che regolano l'Assicurazione</i>	
<i>Elenco dei mezzi da assicurare</i>	

CAPITOLATO SPECIALE

ART.1 - Oggetti del Servizio

La gara ha per oggetto la stipula di contratti di assicurazione diretti a garantire l'Ente contro i rischi derivanti dall'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Le polizze assicurative da stipularsi riguardano in particolare la copertura dei seguenti rischi:

1. *Incendio*
2. *Furto*
3. *Responsabilità Civile Generale (R.C.T./R.C.O/R.C.I)*
4. *Infortuni Cumulativa*
5. *Rischi Diversi Auto*
6. *RCA e Rischi Accessori*

L'appalto, sopra soglia comunitaria, viene aggiudicato mediante procedura aperta, per mezzo di offerta segreta, con aggiudicazione a favore dell'offerta con il prezzo più basso. Le Compagnie Assicuratrici dovranno pertanto concorrere con offerta comprendente la globalità delle prestazioni richieste, ma con l'indicazione dei tassi di premio applicati e dei premi stessi per ciascun rischio. L'offerta dovrà evidenziare il premio lordo comprensivo di ogni e qualsiasi imposta, tassa o spesa e deve essere formulata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione, a quelle Particolari del presente Capitolato ed al Bando di Gara. L'offerta dovrà essere redatta in conformità agli appositi modelli allegati al Bando di Gara.

ART.2 - Prezzo

Il prezzo del servizio per la copertura assicurativa dei rischi elencati nell'art.1 sarà quello che, indicato dalle compagnie concorrenti ai sensi del precedente art.1, risulterà dalla medesima gara.

ART.3 - Condizioni di polizza

Le garanzie dovranno essere prestate per ciascun rischio assunto con le modalità e nei limiti descritti analiticamente nei capitolati di polizza proposti e allegati al presente Capitolato Speciale.

ART.4 - Condizioni particolari

Su tutte le coperture assicurative sono inoltre richieste le seguenti condizioni particolari:

- 1) durata annuale con pagamento dei premi in numero una rata anticipata, salvo i casi in cui le vigenti disposizioni prevedano una durata inferiore;
- 2) scadenza contrattuale 01/01/2015 tale data costituisce la scadenza del contratto ed è espressamente escluso il tacito rinnovo come pure l'obbligo della disdetta alla scadenza, intendendosi il contratto risolto di diritto alla sua cessazione;
- 3) le regolazioni annue dei premi relativi a variazioni di rischio saranno corrisposte alle scadenze delle rate successive alle variazioni richieste;
- 4) le comunicazioni delle denunce di sinistro e le richieste di danno devono essere ritenute valide qualora vengano effettuate entro 15 giorni dal momento in cui l'Ufficio competente ne è venuto a conoscenza;
- 5) il pagamento del premio annuo anticipato, nonché quello dovuto a conguaglio di polizza a premio regolabile può essere effettuato fino al sessantesimo giorno successivo alla scadenza o, per quanto riguardano gli importi dovuti alle regolazioni di premio, dalla richiesta dell'assicuratore;
- 6) i tassi con i quali sono calcolati i premi afferenti ai singoli rischi (con eccezione della RCA) dovranno rimanere inalterati per tutta la durata dei contratti;
- 7) la Compagnia aggiudicataria si impegna, durante il periodo di validità del presente capitolato, al rinnovo della copertura RCA alle migliori condizioni di mercato, prevedendo in ogni caso un premio non superiore a quello dell'anno precedente, maggiorato soltanto del tasso ufficiale di inflazione risultante dagli indici ISTAT.
- 8) l'Ente ha diritto di chiedere, qualora ne ravvisi l'opportunità, in luogo dell'indennizzo per i danni subiti, il ripristino a cura e spese della Compagnia Assicuratrice delle attrezzature danneggiate o distrutte;
- 9) il termine "assicurato" citato nel capitolato può essere riferito sia all'Ente, sia alle persone per le quali l'Ente stesso richiede la copertura assicurativa;

ART.5 – Aggiudicazione

L'aggiudicazione della gara avverrà con le seguenti modalità:

- nel giorno ed ora stabiliti per la gara, i concorrenti potranno intervenire alle operazioni di gara, che si svolgeranno nella sala a ciò destinata, anche a mezzo di procuratore speciale munito di idonea procura notarile; - il rappresentante dell'Ente, dopo aver proceduto all'apertura delle buste contenenti i documenti richiesti per l'ammissione, alla verifica degli stessi ed alla lettura delle offerte presentate dalle compagnie concorrenti, aggiudicherà la gara alla compagnia che avrà presentato l'offerta più bassa, secondo i criteri di cui al precedente art.1, comma 3 (prezzo globale più basso, risultante dalla somma dei premi unitari richiesti per la copertura di ogni singolo rischio). Si potrà procedere all'aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta valida. L'Ente si riserva comunque la facoltà, per motivi di pubblico interesse o comunque qualora non ritenga conveniente l'offerta economica presentata, di non accettare nessuna delle offerte pervenute.

ART.6 – Decorrenza dei contratti e stipula

I contratti avranno decorrenza dalle ore 24 del 01/01/2014.

ART.7 – Coassicurazione

La Compagnia aggiudicataria potrà coassicurarsi con altre Compagnie alle seguenti condizioni cumulative:

- 1) che la quota di coassicurazione non sia superiore complessivamente al 50% del premio per ciascun rischio.
- 2) che la quota di coassicurazione sia, per ciascuna Compagnia Coassicuratrice, non inferiore al 10% e non superiore al 50% del premio per ciascun rischio. Le comunicazioni relative al contratto e le denunce di sinistro saranno inviate esclusivamente alla Compagnia delegataria e si intenderanno con ciò effettuate anche nei confronti delle compagnie coassicuratrici.

ART.8 – Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio:

CORSINI & CORSINI Broker di Assicurazione di Michele Corsini - Via Mazzini, 53 – 52037 – Sansepolcro (AR) - P.IVA N° 02028230544 – Iscrizione RUI n° B000013971 del 01.02.2007.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto alla Società di brokeraggio: CORSINI & CORSINI Broker di Assicurazione di Michele Corsini - Via Mazzini, 53 – 52037 – Sansepolcro (AR) - P.IVA N°02028230544 – Iscrizione RUI n° B000013971 del 01.02.2007.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori prendono atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Gli Assicuratori si obbligano a riconoscere alla Ditta CORSINI & CORSINI Broker di Assicurazione di Michele Corsini - Via Mazzini, 53 – 52037 – Sansepolcro (AR) - P.IVA N° 02028230544 – Iscrizione RUI n° B000013971 del 01.02.2007 le provvigioni di intermediazione sotto riportate:

1. Ramo Incendio	Provvigione annuale ricorrente sul premio imponibile	13% (tredici procento);
2. Ramo Furto	Provvigione annuale ricorrente sul premio imponibile	13% (tredici procento);
3. Ramo R.C.T.	Provvigione annuale ricorrente sul premio imponibile	10% (dieci procento);
4. Ramo Infortuni	Provvigione annuale ricorrente sul premio imponibile	13% (tredici procento);
5. Ramo A.R.D.	Provvigione annuale ricorrente sul premio imponibile	10% (dieci procento);
6. Ramo R.C.A.	Provvigione annuale ricorrente sul premio imponibile	6% (sei procento);

IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO di €. _____ dovuto alla firma del presente capitolato, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore _____ in Sansepolcro, il _____.

La Società

Il Contraente

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia:	somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia relativa:	somma al di sotto della quale non si procede ad indennizzo, se l'entità del danno supera tale importo, la stessa si considera come non esistente;
Scoperto:	la percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato;
Addetti:	tutti coloro che prestano la loro opera nell'Azienda, i soci e gli associati in partecipazione, i titolari e i loro famigliari partecipanti all'attività descritta in polizza;
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali constatabili;
Malattia:	ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
Conducente:	soggetto che si pone alla guida del mezzo;
Beneficiario:	il soggetto od i soggetti cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita;
Degrado:	deprezzamento dovuto all'età od allo stato di conservazione del mezzo;
Accessorio:	parte secondaria, complementare, aggiunta, per migliorare la funzionalità del mezzo;
Contratto di assistenza Tecnica:	accordo contrattuale scritto tra Assicurato e il fornitore (o organizzazioni da esso autorizzate) con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per la periodica manutenzione, per l'eliminazione dei guasti o difetti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento;
Retribuzioni Lorde:	importo erogato al dipendente, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge a carico del dipendente stesso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

A. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare, o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 c.c.

B. Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.1910 c.c., il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, mentre la Società dispensa la Contraente dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli soggetti assicurati abbiano in corso o stipulassero in proprio per gli stessi rischi.

C. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art.1901 c.c.

D. Modifiche dell'assicurazione

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche del contratto di assicurazione che devono essere richieste per iscritto. L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva. Se invece, la variazione implica una diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione, a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'Art.1897 c.c.

E. Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

F. Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 90 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

G. Proroga dell'assicurazione

A norma dell'Art.23 della legge 18.04.2005 n°62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee Legge comunitaria 2004", il presente contratto non sarà rinnovato alla sua naturale scadenza.

H. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

I. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, fra le parti, inerenti il contratto devono essere provate per iscritto, direttamente alla Direzione od alla Agenzia assegnataria del contratto.

J. Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi è competente esclusivamente il Foro dove ha la sede legale il Contraente.

K. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio verrà data una interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza, a norma del disposto dell'Art. 1370 del Codice Civile.

L. Interpretazione delle condizioni

Si prende atto fra le parti che tutte le Condizioni Generali di Assicurazione a stampa, anche quelle alle quali non si faccia esplicito riferimento nel testo che segue, condizioni che risultassero comunque in contrasto o non rispondenti alla sostanza o allo spirito di quelle contenute nel testo stesso, saranno considerate derogate e senza efficacia contrattuale, restando altresì inteso che tutte le clausole e condizioni avranno l'interpretazione più favorevole alla ditta assicurata

La Società

Il Contraente

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTI I RAMI

- 1) Le presenti polizze sono stipulate dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
- 2) In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti che saranno indicati dal Contraente e dalla Società, ma potranno in accordo con il Contraente impugnare la Perizia.
- 3) In relazione alla sola Polizza Infortuni Cumulativa l'indennizzo liquidato a termini di polizza potrà essere pagato esclusivamente ai terzi interessati previo espresso benestare del Contraente.
- 4) L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
- 5) La garanzia si intende operante a tutti gli effetti anche se il Contraente/Assicurato non risulti in regola, al momento del sinistro, con quanto previsto dalla Legge 81/2008, e dai precedenti Decreti Legislativi n°626/94 e n°242/96 e successive modificazioni.
- 6) L'assicurazione comprende inoltre l'attività esercitata dall'Assicurato nella qualità di "Responsabile dei lavori" così come disciplinata dalla Legge 81/2008 e dal precedente D.Lgs. 494/96. Nel caso l'Assicurato ceda lavori in subappalto, l'Assicurazione comprende altresì la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione della Legge 81/2008 e dal precedente D.Lgs. 494/96.
- 7) Devono intendersi compresi in garanzia i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente / Assicurato.
- 8) Il Contraente/Assicurato svolge la propria attività nel rispetto dei compiti previsti dalle leggi nazionali vigenti in materia e dalle leggi regionali. L'Assicurato svolge la propria attività istituzionale con mezzi e processi, uso di infiammabili, di merci speciali, di impianti, di attrezzature e di tutti i servizi sussidiari e complementari che la tecnica e l'uso insegna e/o che comunque l'assicurato ritiene o riterrà opportuno adottare.

Approvazioni specifiche

Agli effetti degli art.1341 e art.1342 del c.c., la sottoscritta Società Assicuratrice dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente tutti i testi di polizza allegati al presente disciplinare di gara con tutte le disposizioni e le norme ivi contenute che regolano l'assicurazione dei rischi elencati all'art.1) punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 del presente capitolato speciale che pure viene approvato in tutte le sue parti e che forma parte integrante del capitolato tecnico – assicurativo.

La Società

Il Contraente

POLIZZA INCENDIO

POLIZZA INCENDIO

CONTRAENTE : **COMUNE DI SANSEPOLCRO**

PARTITA IVA : **00193430519**

DOMICILIO : **VIA MATTEOTTI, 1 – 52037 – SANSEPOLCRO (AR)**

POLIZZA N° :

EFFETTO ORE 24 DEL **01/01/2014**

SCADENZA ORE 00 DEL **01/01/2015**

DURATA : ANNI **1**

RATA DA PAGARSI ALLA FIRMA DELLA POLIZZA :

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
--------------	-----------	-------------------	---------	--------

QUOTA :

FATTA IN TRE ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO, IN SANSEPOLCRO IL

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

INCENDIO: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

IMPLOSIONE: repentino dirompersi o cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna;

SCOPPIO (*anche esterno*): repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione;

AUTOCOMBUSTIONE: combustione spontanea senza fiamma;

FABBRICATO: tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o di ristrutturazione, di proprietà del Contraente o di terzi, nelle quali il Contraente stesso svolge la propria attività od ha un interesse assicurabile, comprese le opere di fondazione o internate e tutte le parti del fabbricato ed opere in genere, anche esterne, intese come completamento delle costruzioni stesse. Sono compresi affreschi, dipinti su pareti e soffitti, ed ogni altra opera simile, anche di particolare valore artistico. Sono compresi altresì gli impianti fissi, anche esterni, a servizio del fabbricato;

CONTENUTO: tutte le cose ed i beni inerenti l'attività del Contraente, anche posti all'aperto, ivi compreso quanto di proprietà dei dipendenti e di terzi e ciò sempre nell'area nella quale il Contraente svolge la propria attività. Sono compresi altresì i veicoli in genere sia propri che di terzi o di dipendenti del Contraente trovantisi nell'area utilizzata dal Contraente stesso per la sua attività. Non sono compresi i veicoli assicurati direttamente per i rischi del settore incendi;

CLAUSOLA UNIVERSALITA': Con il presente contratto si intende assicurare tutto quanto costituisce un interesse assicurabile da parte del Contraente. Ne consegue che deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa, bene od oggetto, non trovasse precisa assegnazione in una delle partite suesposte, la stessa verrà attribuita alla partita contenuto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. Oggetto dell'assicurazione

[Descrizione dell'attività svolta – rischio assicurato].

Comune di Sansepolcro che, nell'ambito, con le forme ed i modi delle disposizioni di legge, esercita tutte le attività, competenze e funzioni istituzionalmente previste, tanto per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto per attribuzione, delega o trasferimento dello Stato o della Regione.

A titolo esemplificativo e non riduttivo si evidenzia (riportandolo dal T.U. Enti Locali n° 267 del 18/08/2000) che:

- Il Comune di Sansepolcro è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- spettano al Comune di Sansepolcro tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali nonché l'esercizio di servizi ambientali anche su delega di altri Enti.

Agli effetti della copertura assicurativa, pertanto, si dà e prende atto che il Comune di Sansepolcro:

POSSIEDE E/O UTILIZZA E/O CUSTODISCE

- a) Beni immobili per destinazione, uso e natura, quali: aree, terreni, strade, bacini, insediamenti, infrastrutture e fabbricati. Questi ultimi sono di normale costruzione e copertura, con relative pertinenze, dipendenze, tettoie, passaggi coperti e quant'altro di inerente, senza limitazioni di titolo, destinazione o caratteristiche costruttive;
- b) Beni mobili, iscritti o meno a pubblici registri, inclusi: impianti, macchine, macchinari, attrezzature, arredamento, mobilio e, più in generale, tutto ciò che – non rientrando nell'accezione di "bene immobile" – costituisce dotazione e pertinenza del Comune di Sansepolcro, connesso ed occorrente al funzionamento del Comune di Sansepolcro medesimo ed alla prestazione, da parte di questi, dei servizi erogati. Tali beni possono trovarsi sia sottotetto a fabbricati che all'aperto, in aree di pertinenza o disponibilità del Comune di Sansepolcro;
- c) Beni immateriali, quali: software per sistemi di elaborazione dati e simili; marchi, stampi e modelli; più in generale tutto ciò che – pur non essendo legato alla materialità delle cose – rappresenti un valore.

ESERCITA

attività di progettazione, concessione, produzione, erogazione, esecuzione, gestione, costruzione, manutenzione, organizzazione e sperimentazione di: beni, servizi in genere, impianti, infrastrutture, tanto in economia che mediante affidamento a terzi. Il tutto impiegando le macchine, i macchinari, le attrezzature, le dotazioni, gli strumenti, l'arredamento, i materiali, i sistemi ed i ritrovati che l'evoluzione tecnica, culturale e scientifica, nonché gli usi e la tradizione consentono o consigliano di adottare, nessuno escluso ne eccettuato.

SI AVVALE

normalmente di prestazioni di lavoro subordinato. Secondo vigenza di disposizioni può anche ricorrere:

- all'opera di giovani che prestano il servizio civile, sostitutivo del servizio militare di leva;
- al volontariato nelle sue varie forme;
- a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- alle prestazioni degli "addetti ai servizi socialmente utili";
- a convenzioni con altri Comuni, con Amministrazioni Pubbliche e – ove ammesso – privati, per l'utilizzazione di persone da esse dipendenti o della cui opera essi si avvalgano legittimamente.

La Società in base alle dichiarazioni, definizioni, condizioni del presente contratto e nei limiti delle somme assicurate, salvo quanto previsto nelle esclusioni, risponde dei danni materiali e diretti, arrecati alle cose assicurate, da:

- A. **Incendio, esplosione, scoppio:** qualunque sia la loro origine, avvenuti anche all'esterno dei fabbricati assicurati, compresi anche i danni determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere a norma di legge, e a dolo dei dipendenti del Contraente;
- B. **Azione del fulmine,** anche quando non vi sia sviluppo d'incendio;
- C. **Sviluppo di fumi, gas, vapori,** da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi per i quali è prestata la garanzia, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di m.20 da esse. Per i danni materiali conseguenti ad interruzioni o sospensioni di forniture energetiche, la garanzia è estesa ai casi in cui il fornitore esterno cessi l'erogazione a seguito di un danno subito dai propri impianti che sarebbe garantito dalla presente polizza, oppure a seguito di forza maggiore;

D. **Implosione** : repentino dirompersi o cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna

E. **Dispersione liquidi**

premesse che, agli effetti della presente estensione di garanzia, le somme assicurate con le singole partite, le disposizioni e le condizioni tutte previste dalla polizza, s'intendono richiamate e confermate, la Società risponde dei danni derivanti da dispersione dei liquidi contenuti nei serbatoi, depositi, silos, o quant'altro esistente causato unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

La Società non risponde:

- dei danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società pagherà il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato, senza che egli od il Contraente possano, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri;

F. **Fenomeno elettrico ed elettronico, correnti e scariche elettriche e danni consequenziali**

la Compagnia, a deroga delle CGA, risponde dei danni che si manifestassero alle macchine, apparecchi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, circuiti elettrici e loro parti, per effetto di corrente e scariche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionati anche quando non si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio, a servizio del fabbricato assicurato o che facciano parte del contenuto assicurato.

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge il costruttore o il fornitore.

Per detta garanzia il limite di risarcimento s'intende fissato in €51.650,00 per anno assicurativo, e il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di €516,00;

G. **Autocombustione** e cioè da combustione spontanea senza fiamma;

H. **Fumo** fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore, facenti parte degli enti assicurati, purché collegati con adeguate condutture ad appropriati camini;

I. **Caduta di aeromobili**, di velivoli spaziali e di cose da essi trasportate; caduta di meteoriti e bang sonico per superamento del muro del suono da parte di aeromobili;

J. **Urto di veicoli stradali** non appartenenti al Contraente né al suo servizio. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di €. 258,00 per ogni sinistro;

K. **Acqua condotta e piovana**

la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- dei danni derivanti da traboccamenti, rigurgito o rotture di fognature;
- dei danni derivanti dal gelo;
- dei danni provocati da colaggi o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di €. 516,00 per ogni sinistro con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di €. 200.000,00.

L. **Colaggio impianti automatici di estinzione**

la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da:

- a) acqua od altra sostanza fuoriuscita da qualsiasi parte dell'impianto antincendio nell'ambito del fabbricato assicurato;
- b) crollo e cadute di cisterne facenti parte dell'impianto antincendio o componenti delle medesime ed i loro appoggi.

Nel caso che avvenga uno dei precisati danni o che avvengano danni all'impianto causati direttamente dal gelo, si copre il costo (al netto dell'eventuale deprezzamento) per ripristinare la parte dell'impianto danneggiata se l'impianto è coperto da questa polizza, salvo che si abbia un danno di cui al punto 1) sopra citato; in questo caso viene coperto unicamente il costo di ripristino di quella parte dell'impianto dalla quale vi è stata fuoriuscita di acqua od altra sostanza causa del danno. Nel termine impianto antincendio si intendono compresi serbatoi, condotte d'acqua, valvole e qualsiasi altra attrezzatura sia quella utilizzata esclusivamente per la protezione antincendio, sia quella usata anche per altri fini, ma esclusi:

- derivazioni secondarie di un sistema unico quando le stesse servono soltanto ad un uso diverso da quello antincendio;
- condutture d'acqua sotterranee o accessori situati fuori dalla proprietà e facenti parte del sistema idraulico pubblico;
- qualsiasi stagno o bacino di riserva nel quale l'acqua sia trattenuta da una diga.

M. **Mezzi impiegati** dal Contraente o da terzi, allo scopo di arrestare o limitare le conseguenze degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

N. **Rovina degli ascensori**, montacarichi e simili, compresi danneggiamenti agli impianti degli ascensori medesimi;

O. **Caduta di alberi** o piante in genere o di loro parti, posti nelle aree adiacenti i fabbricati assicurati, in conseguenza di evento naturale proprio o in conseguenza di evento garantito dal presente contratto, salvo quanto previsto nelle esclusioni;

P. **Eventi atmosferici**

la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili, compresi – a parziale deroga delle CGA – i danni da incendio, esplosione e scoppio.

La società non risponde:

dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- dei danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia e grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

Dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, grues, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, lucernari e vetrate ed enti all'aperto in genere;
- lastre in cemento – amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 2.580,00;
- in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore al 70% delle somme assicurate.

Q. **Gelo**

Fermo quanto disposto per la garanzia acqua condotta e ad integrazione della stessa la Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato e agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico – sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici, ed altre tubazioni in genere al servizio del fabbricato stesso, causati dal gelo.

La Società non risponde dei danni:

- conseguenti ad eventi i cui rischi sono già coperti dalle garanzie previste dalla presente polizza;
- da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, condutture installate all'esterno della costruzione;
- ai fini della presente garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 1.035,00;
- in nessun caso la Società risarcirà per sinistro e per anno assicurativo importo superiore ad € 25.000,00.

R. **Sovraccarico di neve**

la Società risponde dei danni diretti e materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione.

La società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 2.580,00;
- In nessun caso la Società risarcirà per sinistro e per anno assicurativo importo superiore ad € 150.000,00.

S. Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici

la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da:

- incendio, esplosione, scoppio, verificatosi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti di terrorismo e di sabotaggio;
- altri danni arrecati da scioperanti o persone (dipendenti o no dell'Assicurato) che prendono parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

• La società inoltre, indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% dell'ammontare dell'indennizzo, col minimo di € 5.165,00. In nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore al 50% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00. La Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 14 gg. decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo raccomandata. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso esclusa l'imposta.

La Società non risarcisce i danni:

- di rapina, estorsione, saccheggio o comunque imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
- verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l'avvertenza che qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto II anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 2.580,00;
- in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore al 70% delle somme assicurate.

T. Spese di demolizione, sgombero e decontaminazione

In aumento a quanto già garantito in polizza, si intende assicurato l'ulteriore importo per l'indennizzo delle spese di demolizione e sgombero per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in garanzia. Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del c.c., nonché le spese sostenute per le operazioni di pulizia e decontaminazione dell'insediamento assicurato, dei fabbricati e/o impianti, resesi necessarie per il riavviamento dell'attività a seguito di sinistro indennizzabile, sino ad un massimo di € 516.500,00.

U. Onorario dei periti

la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite. La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente sostenute per il perito di parte, nonché, per la quota relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. La presente estensione è prestata fino alla concorrenza

del 5% del danno indennizzabile a termini di polizza fino un massimo risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di Euro 103.000,00.

Z. Ricorso terzi

la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme di cui egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, tale massimale è stabilito in €. 5.165.000,00. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da sospensioni o interruzioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni di servizio, nonché di attività industriali. Commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- I. a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- II. di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 c.c. nel testo 1974 n°216 nonché gli Amministratori delle medesime. Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

AA. Danni indiretti nella misura del 15%

in Conseguenza di sinistro risarcibile in base alle garanzie tutte suesposte, la Società di assicurazione indennizzerà all'Assicurato un importo forfetario del 15% delle somme assicurate alle partite Fabbricato, Contenuto e/o Merci sino ad un massimo di €. 516.000,00 per ogni singolo evento.

BB. Spese di rimozione e ricollocamento

a seguito di sinistro indennizzabile a termine delle garanzie tutte sopra esposte, sono comprese le spese sostenute dal Contraente e/o Assicurato al fine di rimuovere, collocare temporaneamente in altro luogo, e successivamente ricollocare gli enti mobili tutti, illesi o parzialmente danneggiati, la garanzia è prestata sino ad un massimo di €. 258.000,00. La suddetta garanzia non è soggetta alla regola proporzionale e deve intendersi in aggiunta alle partite assicurate;

CC. Guasti cagionati dai ladri

si intendono compresi in garanzia il furto di fissi ed infissi o guasti agli stessi, arrecati dai ladri per tentato o riuscito furto;

DD. Cristalli

si intendono compresi in garanzia i danni materiali e diretti, comprese le spese di trasporto ed installazione causati a lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetri in genere, vetro stampato, comprese lavorazioni, iscrizioni, decorazioni, collocati tanto all'esterno che all'interno delle strutture assicurate, nonché le targhe, le vetrinette e le insegne, queste ultime anche se in materiale plastico grigio, a seguito di rottura e/o incrinatura, rigatura, scheggiatura per cause accidentali, da fatto di terzi, o da fatto involontario del Contraente/Assicurato e dei suoi dipendenti. la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all'azione di rivalsa derivante dall'art.1916 c.c., verso il responsabile del sinistro purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c., con il limite di indennizzo per singolo oggetto di €. 2.580,00. La somma complessivamente assicurata deve intendersi pari a €. 10.330,00.

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a) verificatesi durante i traslochi, le rimozioni, le riparazioni, i restauri ed i lavori in genere;
- b) determinate da vizio di costruzione, difettosa installazione o deficiente manutenzione;
- c) dolo del Contraente/Assicurato;

EE. Restauri

nell'ambito degli immobili assicurati se l'oggetto danneggiato dal sinistro è passibile di restauro, saranno indennizzabili le spese necessarie per il restauro, dedotte le sovvenzioni ottenute dalla Contraente da parte di Enti Pubblici o Privati;

FF. Merci su automezzi

si intendono assicurate nell'ambito delle aree in uso o di proprietà del Contraente merci anche su automezzi per un importo massimo di €. 51.650,00. La presente estensione di garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto, a deroga dell'art.1907 c.c.;

2. Esclusioni

la Società non risponde dei danni :

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni;
- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o degli Amministratori;
- causati da furto;
- causati da terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti;
- causati da mareggiate, frane e valanghe;
- da scoppio alla macchina o all'impianto in cui si è verificato lo scoppio stesso, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- i fabbricati totalmente o parzialmente diroccati di proprietà dell'Ente e per questo motivo non computati nel valore delle somme assicurate alla partita *I. fabbricati*.

3. Obblighi in caso di sinistro

in caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art.1914 c.c., seguendo anche le disposizioni eventualmente impartite dalla Società;
- b) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) produrre alla Società, entro 30 giorni dalla data del sinistro o da quando ne venuto a conoscenza, l'elenco dettagliato delle cose danneggiate e di quant'altro concorrente al danno;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta stesura del verbale di perizia del danno.

4. Procedimento per la determinazione dell'indennizzo

- a) la valutazione dell'indennizzo è effettuata mediante accordo diretto fra le Parti, con la sottoscrizione di un atto di accertamento del danno, oppure, a richiesta di una di esse, la valutazione dell'indennizzo è effettuata da due periti che le parti nomineranno, uno per ciascuna, con atto unico; nel caso di disaccordo parziale o totale, verrà nominato un terzo perito scelto dai primi due. Ciascun perito ha la facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone; le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non avesse provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo; tali nomine saranno demandate al Presidente del Tribunale. nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, su richiesta anche di una sola delle Parti. Le conclusioni concordemente raggiunte dai due periti, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, ed anche, in questo ultimo caso se uno dei periti non le sottoscrivesse, sono vincolanti per le Parti. Queste ultime rinunciano a qualunque impugnativa. La mancata sottoscrizione del perito dissenziente deve essere verbalizzata nel "processo verbale di perizia" dagli altri due periti. Ciascuna delle Parti sopporta per intero la spesa del proprio perito e per metà quella del terzo perito. La valutazione dei danni effettuata anche tramite i periti lascia impregiudicata ogni questione inerente l'indennizzabilità dei danni stessi.
- b) Il perito nominato da parte della Società delegataria di assicurazione deve intendersi residente nella Provincia del Contraente.
- c) Mandato dei periti;

le Parti conferiranno ai Periti da loro nominati il seguente mandato:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni tutte e alle Norme che regolano l'Assicurazione e di quant'altro previsto in polizza.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione di patti contrattuali.

d) Determinazione dell'indennizzo a valore a nuovo:

- per il fabbricato, la spesa necessaria per la sua integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per prestazioni, comprese le spese per il trasporto, per il montaggio e fiscali;

la garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- si determina, in caso di sinistro, e separatamente per ogni partita;
- l'ammontare del danno, come se la garanzia valore a nuovo non esistesse;

- il supplemento di danno che, aggiunto al danno di cui al punto precedente, determina l'indennizzo complessivo in base al "valore a nuovo";
- il supplemento in analogia a quanto previsto dall'Art.6 comma B sarà pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, sulla stessa area nella quale si trovavano le cose danneggiate o su altra area del territorio nazionale ma che non comporti aggravio per la Società.
- Il rimpiazzo o la ricostruzione devono avvenire entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia.

5. Somme assicurate

le somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto rispondono ai criteri espressi nell'art.4 comma d); se al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate risultassero inferiori al reale valore a nuovo, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra valore assicurato e quello risultante dalle stime effettuate. Non si terrà conto del maggior valore degli enti in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempreché questo maggior valore si mantenga entro il limite del 20% (venti per cento) delle somme assicurate. Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato si applicherà quanto disposto dal comma precedente per eccedenza.

6. Anticipo e pagamento dell'indennizzo

A) L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €.103.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a €.1.033.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantogli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Ove l'Assicurato non sia in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di presentare i certificati rilasciati dalle competente Autorità dai quali risulti l'inesistenza di iscrizioni ipotecarie, ovvero di presentare certificati di chiusura istruttoria ove sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, L'Assicurato stesso è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.

B) Pagamento dell'indennizzo: verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione, valutato e concordato il danno tra i rappresentanti delle parti, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia, e decurtando l'eventuale anticipo percepito dal Contraente. Qualora il danno da liquidare non fosse superiore a €. 25.800,00 il relativo pagamento verrà effettuato dalla delegataria con quietanza unica, in nome e per conto delle altre compagnie di riparto.

7. Acquisto, sostituzione in natura o ricostruzione delle cose colpite dal sinistro

l'indennizzo in denaro potrà essere sostituito a scelta del Contraente, ed in tal caso la Società di assicurazione si impegna:

- a) all'acquisto in tutto o in parte delle cose mobili danneggiate e dei residui delle cose immobili al prezzo della stima di cui all'Art.4 comma D delle norme che regolano l'Assicurazione incendio;
- b) alla sostituzione in natura, in tutto o in parte, delle cose che sono distrutte o danneggiate;

8. Indennizzo separato per ciascuna partita

si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'Art. "pagamento dell'indennizzo" delle CGA sarà applicato, dietro richiesta della Contraente, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo "pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

9. Assicurazione per conto di chi spetta

la presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti che saranno incaricati dalla Società e dal Contraente, né potranno

esercitare alcuna azione per impugnare la perizia. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non potrà essere pagato se non con l'intervento dei terzi interessati, al momento del pagamento stesso.

10. Modifiche, ampliamenti

E' facoltà dell'Assicurato nell'ambito dei fabbricati e/o complessi aziendali, di abbattere, costruire o modificare i fabbricati o loro parti, ed anche aggiungere nuovi corpi, che si intenderanno con il relativo contenuto compresi nelle rispettive Partite di polizza. Ciò senza essere l'Assicurato obbligato a darne avviso alla Società sempre che tali valori in aumento non eccedano il 30% delle relative partite. Al termine di ogni anno assicurativo il Contraente dovrà comunicare i relativi aumenti di valore.

11. Enti in Leasing

dalla presente assicurazione sono esclusi tutti gli enti in locazione finanziaria, direttamente assicurati dalla Società di Leasing, per le stesse garanzie previste nel presente contratto. Sono comunque assicurati tutti gli Enti in locazione finanziaria, per la parte che non fosse garantita.

12. Rinuncia alla rivalsa

la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, di cui all'Art.1916 c.c., verso:

- le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge e verso i terzi responsabili;
- i clienti;
- i soggetti che fruiscono dei servizi resi dalla Contraente purché la Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

13. Oneri di urbanizzazione

si da atto che nella somma assicurata alla voce " Fabbricati " sono compresi anche i costi e/o oneri che il Contraente dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

14. Riparto del rischio

si prende atto che il rischio assicurato con la presente polizza deve intendersi ripartito fra le Società in appresso indicate: Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi, comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicurazione Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in nome loro. L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi "estratti di polizza" da esse firmati, oppure dall'estratto unico" firmato dalla Società delegataria in nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

La Società Assicuratrice

Il Contraente

POLIZZA FURTO

POLIZZA FURTO

CONTRAENTE : **COMUNE DI SANSEPOLCRO**

PARTITA IVA : **00193430519**

DOMICILIO : **VIA MATTEOTTI, 1 – 52037 – SANSEPOLCRO (AR)**

POLIZZA N° :

EFFETTO ORE 24 DEL **01/01/2014**

SCADENZA ORE 00 DEL **01/01/2015**

DURATA : ANNI **1**

RATA DA PAGARSI ALLA FIRMA DELLA POLIZZA :

<u>PREMIO NETTO</u>	<u>ACCESSORI</u>	<u>PREMIO IMPONIBILE</u>	<u>IMPOSTE</u>	<u>TOTALE</u>
---------------------	------------------	--------------------------	----------------	---------------

QUOTA :

FATTA IN TRE ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO, IN SANSEPOLCRO IL

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE FURTO

1) **Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali e/o negli spazi all'aperto, purché recintati, contenenti le cose stesse violandone le difese esterne mediante:

- a) rottura, scasso;
- b) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; uso di chiavi autentiche, comprese quelle delle casseforti o degli armadi corazzati, che siano state smarrite o sottratte al Contraente o al personale di servizio. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all'Autorità giudiziaria o di Polizia, alle ore 24 del nono giorno successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l'assicurazione copre inoltre, fino a concorrenza dell'importo di € 2.580,00, le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché l'intervento di emergenza per consentire l'accesso alle sedi, anche se effettuato con scasso;
- c) per via, diversa da quell'ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- d) in modo clandestino purché l'esportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi con scasso o rottura. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

2) **Garanzia rapina, anche se iniziata all'esterno dei locali.**

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

3) **Portavalori** contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore delle persone incaricate del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza nei casi in cui le persone incaricate della riscossione o del trasporto hanno indossato e/o in mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- commessi sui dipendenti dell'Ente di ogni ordine e grado dislocati per ragioni di servizio in qualsiasi delle sedi dell'Ente stesso, adibiti dal Contraente in via continuativa o eccezionalmente alla riscossione e al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative sia al servizio all'interno dell'Ente che a quello esterno – che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano – detengono i valori stessi. Per dipendenti si intendono coloro che hanno il maneggio di denaro, titoli, preziosi e valori a seguito di autorizzazione dell'amministrazione. Agli effetti dell'assicurazione, la sede cui appartiene un determinato dipendente è quella presso cui il dipendente stesso, al momento del sinistro, prestava servizio anche se soltanto in via temporanea.

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio degli stessi;

L'assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti (portavalori ed accompagnatori) che:

- non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70 anni;
- non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.

Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente.

I trasporti devono essere effettuati:

- fino a € 25.800,00 dal dipendente incaricato con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre € 25.800,00 e fino a € 77.500,00 dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente del Contraente, e con qualsiasi mezzo di locomozione. In caso di sinistro la Società corrisponderà al Contraente il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 10% a carico del Contraente stesso.

4) **Estorsione** nel caso in cui il Contraente e/o i suoi dipendenti vengono costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia, la violenza, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

5) **Furto commesso da un dipendente del Contraente** e sempre che si verifichino, le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

6) **Furto con destrezza**

L'assicurazione di cui alla partita 1) "**Oggetto dell'assicurazione**" copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché, constatato e denunciato all'autorità entro le quarantotto ore. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di €. 150,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento per sinistro di €.2.000,00.

7) **Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo, sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- commessi od agevolati con dolo:
 - da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate;
 - agevolati con dolo dalla Contraente e/o dagli Amministratori;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

8) **Buona fede**

Le omissioni, inesattezze e reticenze riguardanti le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e aggravamento del rischio, non pregiudicano il diritto dell'Assicurato alle prestazioni tutte di polizza, purché tali omissioni, inesattezze e reticenze siano avvenute in buona fede. Il Contraente, tuttavia, si impegna a corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionato al maggior rischio dovuto all'aggravamento, previa trattativa tra le parti con l'intervento del Broker.

9) **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare una dichiarazione scritta, entro 15 giorni, alla Autorità di polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, l'entità approssimata del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) fornire alla Società entro i 10 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore e di quant'altro concorrente al danno;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere **c)** e **d)** sono a carico della Società in proporzione non superiore al 50% del valore che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente deve altresì:

- e) dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.
- g) L'Assicurato o il Contraente deve altresì:
 - tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
 - presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

10) **Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

11) **Mandato dei periti**

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- verificare se il contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto "Obblighi in caso di sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali, delle Norme che regolano l'Assicurazione e di quant'altro visto in polizza.

I risultati delle operazioni peritali di cui alle lettere **d)** ed **e)**, sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

12) **Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dal costo di riacquisto delle cose sottratte e/o danneggiate comprese eventuali spese di trasporto, di montaggio e fiscali.

13) **Somme assicurate**

Premesso che esistono in Provincia di Arezzo vari fabbricati o porzione di fabbricato occupati dal Contraente per l'esercizio della propria attività si assicurano " *a primo rischio assoluto* " contro i rischi del furto, della rapina e del portavalori:

- €. 77.500,00 sopra il contenuto posto all'interno dei fabbricati indicati in premessa con il limite per singolo fabbricato di €.51.600,00;

Per "Contenuto" si intende:

merci, materie, prodotti, scorte e materiali di consumo, attrezzature, macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, nonché mobili ed arredi, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti esclusi i valori, e quant'altro di affine. Il tutto sia di proprietà del Contraente sia di terzi e del quale il Contraente né sia responsabile. Sono esclusi tutti gli Enti in locazione finanziaria, direttamente assicurati dalla Società di Leasing, per le stesse garanzie previste nel presente contratto. Sono comunque assicurati tutti gli enti in locazione finanziaria, per la parte che non fosse garantita direttamente.

- €. 25.800,00 sopra denaro e valori riposti in cassaforte e/o armadi di sicurezza con il limite per singolo mezzo forte di €.12.900,00;

per " Valori " si intende:

denaro (valuta italiana ed estera), libretti di risparmio, monete, medaglie e lingotti d'oro, metalli preziosi, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, titoli nominativi o al portatore, assegni, vaglia postali, francobolli e valori bollati e tutti gli altri documenti rappresentati in valore il tutto sia di proprietà del Contraente sia di terzi e del quale il Contraente né sia responsabile.

- €.10.300,00 per la garanzia portavalori con il limite per evento di €.5.160,00;
- €.10.300,00 sopra guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate, ai relativi infissi ed ai mezzi forti, per singolo sinistro.

L'assicurazione a primo rischio assoluto agisce senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 c.c.

14) **Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente tra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

15) **Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 10 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto tutti i documenti previsti dall'articolo "Obblighi in caso di sinistro". Qualora il danno da liquidare non fosse superiore a €.25.800,00 il relativo pagamento verrà effettuato dalla delegataria con quietanza unica, in nome e per conto delle altre compagnie di riparto.

16) Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A - Mezzi di chiusura delle sedi adibite ai servizi dell'Ente aperti al pubblico

Durante le ore di apertura dell'esercizio la garanzia è estesa al furto in qualsiasi modo commesso, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché nel complesso vi sia la costante presenza del Contraente, o di suoi dipendenti, o di persone da esso incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili arnesi.

B - Mezzi di chiusura di altre sedi

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali dell'esercizio. Se l'introduzione avviene attraverso pareti, serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopra indicati la Società corrisponde al Contraente l'85% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico del Contraente stesso.

Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

C - Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione vale anche per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

D - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

E – Pagamento danno prima della chiosa istruttoria

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato in caso di sinistro, è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiosa istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

F - Onorari a periti e consulenti

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite. La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente sostenute dallo stesso per il perito di parte, nonché, per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

G - Riparto del rischio

Si prende atto che il rischio assicurato con la presente polizza deve intendersi ripartito fra le Società in appresso indicate: Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società, all'uopo designata quale Coassicurazione Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi, di importi dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in nome loro. L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "estratti di polizza" da esse firmati, oppure dall'estratto unico firmato dalla Società Delegataria in nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

La Società Assicuratrice

Il Contraente

Tutto ciò premesso si assicura:

Partite assicurate	Somme assicurate – Euro
1. beni mobili in genere, all'interno di fabbricati e/o posti all'aperto detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente	€ 77.500,00
2. denaro, cartevalori, titoli di credito custoditi in casseforti o armadi corazzati	€ 25.800,00
3. portavalori	€ 10.300,00
4. guasti cagionati dai ladri	€ 10.300,00
TOTALE	€ 123.900,00

DETERMINAZIONE DEL PREMIO LORDO ANNUO

	Somme assicurate			premio netto annuo
1. Contenuto	€ 77.500,00	x	___ %° Tasso netto promille =	€. ___
2. Valori in mezzi forti	€ 25.800,00	x	___ %° Tasso netto promille =	€. ___
3. Portavalori	€ 10.300,00	x	___ %° Tasso netto promille =	€. ___
4. Guasti cagionati dai ladri	€ 10.300,00	x	___ %° Tasso netto promille =	€. ___
Totale Somme Assicurate	€ 123.900,00		Totale Premio netto	€. _____

**POLIZZA
RESPONSABILITA'
CIVILE
GENERALE
(R.C.T. /R.C.O./R.C.I.)**

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

CONTRAENTE : COMUNE DI SANSEPOLCRO

PARTITA IVA : 00193430519

DOMICILIO : VIA MATTEOTTI, 1 – 52037 – SANSEPOLCRO (AR)

POLIZZA N° :

EFFETTO ORE 24 DEL 01/01/2014 SCADENZA ORE 00 DEL 01/01/2015

DURATA : ANNI 1

RATA DA PAGARSI ALLA FIRMA DELLA POLIZZA :

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
--------------	-----------	-------------------	---------	--------

QUOTA :

FATTA IN TRE ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO, IN SANSEPOLCRO IL

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

PREMESSA

Premesso che la presente descrizione si intende semplicemente esemplificativa, resta convenuto fra le Parti che qualora il Comune di Sansepolcro fosse chiamato a rispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, la sottoscritta Società ne assumerà la garanzia nei termini della presente polizza, sia per i rischi descritti che per quelli che emergono successivamente, anche se non descritti nella presente polizza ed anche se, nella presente descrizione e in descrizioni future, vi fossero errori od omissioni.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività sotto riportate, citate a solo titolo indicativo e non limitativo.

1. Quale pubblico e privato proprietario, possessore, esercente, utente, amministratore di terreni, aziende agricole, fabbricati e loro pertinenze, (quali ascensori, elevatori, montacarichi, cancelli automatici, impianti di gas, acqua potabile, impianti elettrici ed apparecchi di riscaldamento), sia ubicati nel territorio di competenza dell'Ente che al di fuori di detto territorio;
2. Quale proprietario e/o esercente di :
 - strade e piste forestali di servizio forestale e pubblico.
 - acquedotti : l'assicurazione comprende il rischio derivante dai lavori di costruzione degli impianti dalla loro manutenzione e per gli allacciamenti delle utenze alla rete di distribuzione. Sono altresì compresi i danni ai fondi ed alle culture di terzi provocati da rotture o guasti improvvisi ed accidentali.
 - Aree attrezzate e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti compresi, pertanto, giochi per bambini, attrezzature per pic-nic e quant'altro attinente.
 - Campi gioco e loro attrezzature.
 - Canili e altri ricoveri di animali, nonché quale custode di animali in dotazione (escluse belve). Tali servizi possono essere gestiti anche da terzi. Sono compresi i rischi derivanti dalla cattura e dalla custodia di animali randagi.
3. Per l'esercizio di servizi ambientali, escluso il rischio inquinamento, anche su delega dei Comuni quali :
 - la proprietà e gestione di discariche e inceneritori per lo smaltimento dei rifiuti;
 - lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in discarica; rilascio autorizzazione per lo smaltimento in discarica di rifiuti assimilabili a quelli urbani;
 - raccolta differenziata dei rifiuti;
 - la garanzia comprende l'uso, la manutenzione ed il lavaggio di cassonetti, campane e contenitori vari per la raccolta della nettezza urbana, la cui svuotatura sia direttamente gestita o gestita da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempre se sussista la responsabilità del Contraente e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
4. Esazione tributi, contributi e tasse.
5. Proprietà di biciclette, veicoli a mano e da trazione animale.
6. Per il rischio della committenza derivante dalla direzione, sorveglianza di lavori edili, forestali, stradali ed idraulici eseguiti da ditte appaltatrici dell'Amministrazione stessa.
 - Per danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà dell'Ente, o su altri per i quali sia tenuto ad intervenire.
 - Per danni derivanti a cose da lavori di manutenzione , eseguiti direttamente o in economia, di strade ,comprese strade e piste forestali e di servizio forestale, fognature, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere fermo restando l'esclusione per fatti dolosi. Per quanto concerne i predetti lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Ente Contraente anche se ubicati fuori dai confini del territorio di propria competenza.
7. La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di €.258,00 e con il massimo risarcimento di €.150.000,00 per sinistro. Il massimale indicato in polizza per danni a cose rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.
8. L'assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acque solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condotte in genere. Restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso d'acqua da parte della rete fognaria.
9. La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino dai lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di €.1.550,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €.150.000,00 per uno o più sinistri

verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di €. 258,00 per ogni sinistro.

10. La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché, conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di €. 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €. 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
11. Per danni derivanti da :
 - mancata od insufficiente segnaletica stradale , orizzontale e verticale;
 - cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici;
 - impiego di macchine operatrici e semoventi in genere :
l'assicurazione è operante anche per l'impiego da parte del contraente di pale, escavatori, caricatori, rulli compressori, macchine per il costipamento e il livellamento del terreno, spargi-sale, vibrofinitrici, sgombraneve, trattori, scava-fossi, moto-agricole, autogrù, pulilavastrade, tagliaerba, macchine compattatrici, in proprietà, uso o comodato. Il rischio della circolazione su aree pubbliche od aree ad esse equiparate è compreso limitatamente alle macchine non soggette all'assicurazione obbligatoria R.C.A..
 - Alla responsabilità Civile derivante all'Ente, ai sensi di legge, nella sua qualità di organizzatore di : manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose nonché mostre, fiere, esclusi spettacoli pirotecnici ed altre attività affini per danni cagionati all'interno di proprie sedi o di terzi, ovvero all'aperto, nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse. La garanzia è altresì prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture dell'Ente per manifestazioni organizzate da terzi.
12. Per l'esercizio di tutti i servizi forestali, quali :
 - attività di forestazione inclusa la proprietà, l'utilizzo e la gestione di vivai e piantagioni;
 - le attività di ripulitura di boschi e foreste;
 - proprietà di alberi e di piante comprese le operazioni di taglio;
 - trasporto di legname e materiali legnosi a mezzo di trazione animale e/o meccanica e/o elettrica e/o a mezzo di canalizzazioni in ferro e/o teleferica;
 - distribuzione di contributi ed effettuazione di interventi a favore di privati in materia forestale;
 - vendita di legno e materiali legnosi;
 - concessioni su beni del " demanio regionale ";
 - rilascio di autorizzazioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco.
13. Per l'attività di bonifica montana e difesa del suolo, compresi :
 - la gestione del catasto consortile;
 - la gestione delle contribuenze di bonifica;
 - la segnalazione di danni; le richieste di sopralluogo, gli espropri.
14. Per le attività ed i servizi finalizzati alla concessione di crediti a favore di imprese artigiane e di imprese turistico-ricettive.
15. Per l'esercizio di attività prestate nel comparto dell'Agricoltura compresi di :
 - concessione di contributi, finanziamenti ed indennizzi;
 - formulazione di Piani Aziendali;
 - rilascio di pareri per l'edificazione in zone agricole;
 - gestione di centri per la riproduzione di selvaggina.
16. Per l'esercizio di servizi antincendio con punti di avvistamento e pronto intervento anche con utilizzazione di personale volontario.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

A. Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- **ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n°1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)** per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi, altresì, i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal D.Lgs. n° 38 del 23.02.2000. La Compagnia si obbliga quindi a rimborsare all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto anche se non sia stata esperita alcuna azione legale di regresso da parte dell'I.N.A.I.L. stessa.

- **ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 626 del 19.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni (compreso il danno biologico)** a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n°1124,

così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, per morte e per lesioni personali (escluse le malattie professionali) dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 Giugno 1965, n°1124, senza applicazione della franchigia ivi prevista.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

- **buona fede I.N.A.I.L.** l'assicurazione di Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conservano la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempre che ciò non derivi da comportamento doloso.

B. Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato e non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n°1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da loro subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Rivalsa I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. / R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della Legge 12 Giugno 1984, n°222.

D. Malattie professionali

La garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, viene prestata anche per le malattie professionali indicate secondo le voci della tabella n.4 allegata al D.P.R.09/06/1975 n°482 e n°8 allegata al D.P.R. 30/06/1965 n.1124. Nell'ipotesi che, per legge, tra le malattie professionali indicate in tali tabelle, venissero effettuate nuove inclusioni, la garanzia non è operante per queste ultime senza preventivo accordo tra le parti. A tal fine la Società si impegna a darne preavviso all'Assicurato a mezzo lettera raccomandata R.R. entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e, in assenza di tale comunicazione, la garanzia si intende comprensiva anche delle nuove inclusioni. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. La garanzia non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto.

Resta inteso che per questa estensione il massimale per sinistro R.C.O. previsto in polizza rappresenta il limite massimo di esborso della Società per ogni fatto che abbia dato origine a malattie professionali indipendentemente dal numero delle persone danneggiate. L'assicurazione per le malattie professionali è efficace a condizione che al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Qualora la Società non intendesse dare copertura a nuove inclusioni di malattie professionali previste dalla legge, il contratto si intenderà risolto dalla decorrenza della prima rata di premio annuale successiva.

RISCHI ESCLUSI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalla presente polizza.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O.-R.C.I. non comprende i danni:

- d) derivati dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) conseguenti all'esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- f) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- g) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio;

L'assicurazione R.C.T. non copre altresì i danni:

- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, salvo le persone rientranti nella definizione di addetti, e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) da furto;
- j) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- k) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- l) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti nonché dei danni alle cose trasportate;
- m) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti: a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua, da alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) da spargimento di acqua non conseguente a rotture di tubazioni e/o condutture e/o impianti e/o depositi;
- o) conseguenti e/o derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- p) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non connesse alle Sue funzioni istituzionali;
- q) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- r) i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi fermo restando quanto previsto dall'articolo a.3;
- s) derivanti dalla detenzione e uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- t) derivanti d attività e/o competenze esercitate da consorzi, aziende municipalizzate, ASL, case di riposo nonché da attività medico/sanitarie e cliniche mediche in genere;
- u) derivanti da errori disguidi o ritardi nella redazione, consegna o conservazione di atti e documenti anche di carattere professionale nonché da smarrimento dei medesimi.

REGOLAZIONE PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo l'eventuale premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L'assicurazione R.C.O. -R.C.I. vale per il mondo intero.

DANNI SUBITI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AI LAVORI

Sono considerati terzi coloro che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga a qualsiasi titolo. La copertura non vale qualora l'Assicurato abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

DANNI CAUSATI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AI LAVORI

La garanzia viene prestata per i danni provocati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza. La garanzia è operante a condizione che dal fatto del non dipendente discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla sede della Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile, esclusa comunque al copertura di eventuali sinistri verificatisi durante al sospensione assicurativa.

COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO E/O DEL CONTRAENTE

Sono compresi in garanzia i sinistri determinati anche da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.

NOVERO TERZI

E' riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente alle lesione corporali:

- a) Ai dipendenti ed ai collaboratori della Spett.le Contraente non soggetti all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);
- b) Ai dipendenti della Spett.le Contraente soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizi;
- c) Agli Amministratori (Presidente, Assessori e Consiglieri dell'Ente);
- d) Ai Professionisti ed ai Consulenti di cui la Spett.le Contraente si avvalga in ordine alle attività svolte, anche nell'eventualità di una loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- e) Ai dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dalla Spett.le Contraente;
- f) Al personale di Ditte e Imprese artigiane che nell'ambito dei cantieri, filiali, magazzini, depositi e/o uffici della Spett.le Contraente eseguono attività diverse rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione;
- g) La persone che pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente, partecipino comunque ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera l'Assicurato /Contraente si avvalga.

NELL'ASSICURAZIONE R.C.T. SI COMPREDONO ANCHE :

a.1) Fabbricati

La Garanzia comprende i danni connessi alla proprietà e/o conduzione dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e nei fabbricati adibiti a pubblici servizi o con altra destinazione compreso il rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione nonché degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, nonché degli spazi di pertinenza dell'azienda anche tenuti a giardino , compreso alberi e piante anche di alto fusto, strade private, recinzioni di qualsiasi tipo, cancelli anche automatici, porte ad apertura elettronica. Se l'assicurazione è stipulata da parte di un condominio per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali egli deve rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà del Comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

a.2) Danni a cose trovantis dell'ambito dell'esecuzione dei lavori

La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori, o nelle immediate vicinanze, ed alle cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di €.258,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €.150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

a.3) R.C. postuma

La garanzia comprende i danni conseguenti ad errori nella esecuzione di lavori di installazione e /o manutenzione e/o riparazione compiuti dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, semprechè i danni si verifichino entro anni 1 (uno) dall'intervento. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con un minimo a carico dell'Assicurato di €. 516,00. La garanzia vale per i sinistri avvenuti durante la validità della presente assicurazione con un massimo risarcimento pari ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno. Sono comunque esclusi i danni alle opere realizzate dall'assicurato nonché le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse.

a.4) Lesioni personali a non dipendenti che partecipano occasionalmente a lavori complementari

La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai titolari e dai dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico o scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione.

a.5) Lesioni personali a non dipendenti che lavorano manualmente con i tecnici

La garanzia comprende le lesioni corporali subite da tecnici appartenenti ad altra ditta, mentre svolgono attività manuale negli ambienti di lavoro dell'Assicurato.

a.6) Lesioni personali subite dai subappaltatori e dai loro dipendenti

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale.

a.7) Committenza auto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

a.8) Prelievo, rifornimento e consegna merci

La garanzia comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci.

a.9) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

a.10) Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

a.11) Attività complementari

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi (compresi dipendenti sempre che il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/06/1965, n°1124) in conseguenza dei sotto elencati rischi se ed in quanto inerenti l'attività dichiarata:

- a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande;
- b) organizzazione e/o partecipazione ad attività dopolavoristiche, sportive e ricreative, convegni, congressi, e gite aziendali;
- c) servizio di sorveglianza anche armata;
- d) accompagnamento di clienti e/o studenti in occasione di visite guidate all'interno dell'azienda;
- e) proprietà o utilizzo di cani;
- f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda;
- g) partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, il tutto ovunque installato;
- i) proprietà e gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di cibi e bevande, anche di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- j) svolgimento di operazioni inerenti a " sponsorizzazioni ", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni stesse;
- k) lavori di pulizia e di ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- l) lavori di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compreso macchinari, veicoli ed attrezzature;
- m) proprietà o gestione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
- n) committente dei rischi su elencati.
- o) La Garanzia comprende i danni agli autoveicoli che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, purché non in lavorazione. La garanzia è prestata esclusivamente nell'ambito dell'azienda, con l'esclusione dei danni da furto e da incendio.

a.13) Lavori ceduti in subappalto

La garanzia comprende la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per l'Assicurato.

a.14) Responsabilità Civile personale

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di :

- Dirigenti, Quadri e Dipendenti della Contraente;
- Personale assunto con contratti a termine;
- Personale assunto per lavori socialmente utili;
- Personale in borsa-lavoro;
- Collaboratori convenzionati;
- Personale inserito per socializzazione (Handicappati)
- Obbiettisti di coscienza;
- Collaboratori e dipendenti distaccati da altri Enti od Istituzioni;
- Personale volontario impiegato in servizi antincendio boschivo;
- Personale della cui opera l'Assicurato/Contraente si avvalga, benché non siano in rapporto di dipendenza con esso, sempreché all'Assicurato/Contraente, dal fatto del non dipendente, discenda una responsabilità ai sensi dell'Art. 2049 C.C. (Responsabilità dei Padroni e dei Committenti).

per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da loro subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, e ciò entro il massimale previsto per la R.C.O.

DANNI DA SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro – con il minimo assoluto di €. 1.550,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €. 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

TERMINI DI DENUNCIA

Si conviene che i termini per la presentazione della denuncia vengono elevati a giorni trenta dal momento che l'ufficio assicurazioni dell'Ente sia venuto a conoscenza del sinistro. per quanto concerne gli accertamenti il termine viene elevato a novanta giorni.

REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il termine di comperto per la comunicazione dei dati per la regolazione del premio viene elevato a novanta giorni. Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'appendice.

CAUSALE INCENDIO

La polizza comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €.258.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato esclusivamente da rottura accidentale di impianti e condutture. Tale garanzia è comunque operante unicamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette, come mancato uso, interruzione di esercizio e simili conseguenze. Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto fisso del 10% per ogni sinistro con un minimo di €.516,00 e fino a concorrenza del massimale di €.250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo. Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione stoccaggio e smaltimento rifiuti.

CENTRALI ELETTRICHE – CABINE ELETTRICHE – RETI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

L'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà, manutenzione ed esercizio di :

1. centrali;
2. cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione;
3. impianti e reti di distribuzione;

compresi i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria. Sono esclusi risarcimenti relativi ai danni da rischi atomici.

CONSEGNA PRELIEVO E RIFORNIMENTO

La Società risponde per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci.

DANNI A COSE DEI DIPENDENTI

L'Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito delle proprietà dell'Ente, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a Responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. Sono esclusi dalla garanzia i danni a cose trasportate nonché a quelle costituenti strumenti di lavoro. Tale garanzia è prestata con il massimo di €. 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

FRANCHIGIA MINIMA

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia minima di €. 1.000,00 nel senso che l'assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di €. 1.000,00 per ciascun danno e che la Compagnia sarà obbligata a tenerlo indenne per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevati a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle condizioni particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

RIPARTO DEL RISCHIO

si prende atto che il rischio assicurato con la presente polizza deve intendersi ripartito fra le Società in appresso indicate:

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi, comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicurazione Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in nome loro. L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi "estratti di polizza" da esse firmati, oppure dall'estratto unico" firmato dalla Società delegataria in nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

MASSIMALI GARANTITI :

R.C.T. € 3.000.000,00 UNICO

R.C.O./R.C.I. € 3.000.000,00 UNICO

CONTEGGIO DEL PREMIO

Responsabilità civile generale

Il premio viene determinato in base alle retribuzioni globali corrisposte dall'Ente personale dipendente soggetto e non all'INAIL, come risulta dal seguente conteggio :

Preventivo retribuzioni : € 2.600.000,00 x tasso lordo _____ = € _____

La Società Assicuratrice

Il Contraente

POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA

POLIZZA INFORTUNI

CONTRAENTE : **COMUNE DI SANSEPOLCRO**

PARTITA IVA : **00193430519**

DOMICILIO : **VIA MATTEOTTI, 1 – 52037 – SANSEPOLCRO (AR)**

POLIZZA N° :

EFFETTO ORE 24 DEL **01/01/2014**

SCADENZA ORE 00 DEL **01/01/2015**

DURATA : ANNI **1**

RATA DA PAGARSI ALLA FIRMA DELLA POLIZZA :

<u>PREMIO NETTO</u>	<u>ACCESSORI</u>	<u>PREMIO IMPONIBILE</u>	<u>IMPOSTE</u>	<u>TOTALE</u>
---------------------	------------------	--------------------------	----------------	---------------

QUOTA :

FATTA IN TRE ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO, IN SANSEPOLCRO IL

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

1) **Oggetto dell'assicurazione**

L'Assicurazione è prestata esclusivamente per gli infortuni che possano subire le persone assicurate nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica e cioè durante la partecipazione a tutte le riunioni e per incarichi saltuari conferiti ai singoli. L'Assicurazione comprende gli infortuni che si possono verificare durante i viaggi di trasferimento resi necessari dall'espletamento delle funzioni predette effettuate, oltre che a piedi, con uso e guida dei normali mezzi di locomozione compresi i motocicli.

2) **Altre Assicurazioni**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società.

3) **Infermità, Mutilazioni, Difetti fisici**

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazione, da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

4) **Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore**

L'Assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l'Assicurato sia in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritto.

5) **Ubriachezza**

L'Assicurazione vale anche per gli infortuni subiti dall'Assicurato in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti alla guida di mezzi di locomozione.

6) **Estensione di garanzia**

Sono pure compresi in garanzia:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore, l'azione del fulmine;
- i morsi di animali, l'avvelenamento da punture di insetti o di aracnidi;
- le lesioni determinate da sforzi;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi;
- gli infortuni derivanti da aggressioni od atti violenti anche se abbiano movente politico, sociale o sindacale, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria;
- le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- gli infortuni derivanti da pratiche sportive non professionali ad eccezione del paracadutismo e sports aerei in genere;
- gli infortuni avvenuti all'estero derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

7) **Rischi esclusi**

Sono esclusi dall'assicurazione infortuni i rischi derivanti:

- dall'uso anche come passeggero di aeromobili, compresi i deltaplani ed ultraleggeri, salvo quanto disposto dall'art. "Rischio volo";
- dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- da guerre, insurrezioni, salvo quanto disposto dall'art. "Morte presunta";
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

8) **Rischio volo**

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. Restano esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclubs, del Contraente o dell'Assicurato stesso. Sono inoltre compresi gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento compreso quindi l'eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l'Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo.

9) **Limiti di età**

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.

10) **Estensione territoriale**

L'assicurazione vale in tutto il mondo. L'inabilità temporanea al di fuori dell'Europa o degli stati extraeuropei del Mediterraneo, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa o negli stati sopra menzionati.

11) **Morte**

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi e/o i beneficiari dell'Assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

12) **Morte presunta**

Se il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato entro un anno a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, il capitale previsto in caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt.60 e 62 del c.c. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

13) **Invalidità permanente**

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con l'esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con DPR del 30.6.1965 n°1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l'indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell'infortunio.

14) **Mancinismo**

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di indennità per invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

15) **Diritto di surrogazione**

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art.1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

16) **Criteri di indennizzabilità**

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

17) **Pagamento dell'indennizzo**

Qualora l'indennizzo da liquidare non fosse superiore a €25.800,00 il relativo pagamento verrà effettuato dalla Delegataria con quietanza unica, in nome e per conto delle altre compagnie di riparto.

18) **Denuncia dell'infortunio – Obblighi relativi**

La denuncia di ogni infortunio deve essere fatta alla Direzione Generale ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza è assegnata, oppure al mandatario scelto dall'Assicurato/Contraente e riconosciuto dalla Società, entro quindici giorni dall'infortunio stesso o dal momento in cui l'Assicurato/Contraente, o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve indicare il luogo, giorno ed ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico. Se l'infortunio risulta nella morte dell'Assicurato, la Società deve essere informata entro le ventiquattro ore per telegramma. L'Assicurato è obbligato a mettersi sotto cure mediche immediatamente dopo l'infortunio, a seguire le prescrizioni mediche ed a trattenersi dal commettere atti che possono ostacolare la cura e l'abilità di ricominciare il lavoro.

19) **Controversie**

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle Condizioni di Polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi due; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico risiede presso la sede del Contraente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

20) **Generalità delle persone assicurate**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate e gli estremi di identificazione dei mezzi di trasporto. Per la identificazione di tali persone e di tali mezzi, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli. Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli assicurati e ciò indipendentemente dalle loro eventuali condizioni anormali di salute o da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli assicurati stessi risultassero affetti. Il Contraente è pertanto esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici e mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, come è pure esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio.

21) **Esonero denuncia precedenti infermità, difetti fisici e mutilazioni**

L'Ente Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermi i criteri di Indennizzabilità stabiliti dal contratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) **Regolazione del premio**

Essendo il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè a seconda del caso, l'indicazione:

- numero delle persone di cui ai punti 1) e 3);
- numero dei chilometri percorsi di cui al punto 2);

affinché la Società possa procedere alla determinazione del premio definitivo.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

2) **Responsabilità civile del Contraente**

In caso di responsabilità civile del Contraente, la Società risponde delle maggiori somme che il Contraente fosse tenuto a pagare rispettivamente per morte o per invalidità permanente, in eccedenza all'indennizzo liquidato in base alla presente polizza. La garanzia è prestata per ciascun Assicurato fino alla concorrenza di un ulteriore importo uguale a quello di detto indennizzo. Nel caso di evento che colpisca più Assicurati, il maggior esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di €.516.000,00. La garanzia vale anche nei confronti di eventuali pretese avanzate verso il Contraente da altri aventi diritto al risarcimento diversi dai beneficiari designati in polizza, in concorso o meno con quelle dei beneficiari designati in polizza. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civili che penali, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni che a lui competono. Il Contraente, pertanto, è tenuto ad informare tempestivamente la Società delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari o aventi diritto e di ogni causa civile o penale da essi iniziata, trasmettendo in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da esso sostenute.

3) **Limite catastrofale**

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di €5.165.000,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

4) **Infortunati Volo**

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre (individuali e cumulative) stipulate dal Contraente, dall'Assicurato o da altri a favore degli stessi assicurati per il medesimo rischio con polizze emesse su capitolato del Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, indipendentemente dall'edizione, non potrà superare i capitali di:

- per persona;
- €. 516.000,00 per il caso di morte;
- €. 516.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;
- complessivamente per aeromobile;
- €. 5.165.000,00 per il caso di morte;
- €. 5.165.000,00 per il caso di invalidità permanente totale.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano quelli sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi netti nella stessa proporzione.

5) Riparto del rischio

Si prende atto che il rischio assicurato con la presente polizza deve intendersi ripartito fra le Società in appresso indicate: .
Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi, comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società, all'uopo designata quale Coassicurazione Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalla Coassicuratrice dell'esazione dei premi o di importi dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici, con altra propria rilasciata in nome loro. L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi " estratti di polizza " da esse firmate, oppure dall' " estratto unico" firmato dalla Società delegataria in nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

La Società Assicuratrice

Il Contraente

Tutto ciò premesso si assicura :

	Morte	Invalidità Permanente
1) N° 1 Sindaco N° 5 Assessori N° 1 Presidente del Consiglio Comunale N° 15 Consiglieri L'assicurazione è limitata ai soli infortuni che gli assicurati subiscano mentre, per conto dell'Ente Contraente, svolgono le funzioni inerenti la loro specifica carica dichiarata, compresi trasferimenti e missioni, purché risulti mandato ricavabile da verbali, registrazioni, relazioni, o lettere di incarico, documenti tutti che la Contraente si obbliga ad esibire su richiesta degli incaricati della Società, per	€. 258.000,00	€. 258.000,00
2) L'assicurazione vale per tutti i dipendenti della Contraente e copre i rischi non compresi nell'assicurazione RC obbligatoria di legge per gli infortuni delle persone assicurate ed autorizzate a servirsi, in occasioni di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto o del mezzo di cui ne abbiano la disponibilità, per Il premio si intende stabilito in €. a chilometro (esclusa imposta) e anticipato su un preventivo di 5.000 chilometri, con l'intesa che alla fine di ogni annualità assicurativa si farà relazione al numero complessivo di chilometri luogo alla regolazione consuntiva del premio in percorsi – risultanti dai documenti in uso presso la Contraente.	€. 258.000,00	€. 258.000,00
3) L'assicurazione vale per la copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione RC obbligatoria di legge, per gli infortuni che colpiscano i conducenti dei mezzi di proprietà della Contraente descritti nell'unito elenco, per	€. 258.000,00	€. 258.000,00

L'assicurazione è prestata a favore delle persone e per le somme indicate nell'elenco che precede ed è valida esclusivamente per i rischi descritti per ogni categoria.

Determinazione del premio anticipato

Il tasso di premio lordo viene pattuito per ciascuna categoria di cui all'elenco che segue in ragione di:

- €. per ogni persona assicurata di cui al punto 1);
- €. per ogni chilometro percorso di cui al punto 2);
- €. per ogni persona alla guida dei mezzi assicurati di cui al punto 3);

Sviluppo del premio annuo

Punto 1) €. x n° 22 = €.

Punto 2) €. x Km. 5.000 = €.

Punto 3) €. x n° 22 = €.

Premio complessivo €.

**POLIZZA
INCENDIO FURTO E
GUASTI ACCIDENTALI
DEI MEZZI DI TRASPORTO
DI AMMINISTRATORI E
DIPENDENTI**

POLIZZA INCENDIO FURTO E GUASTI MEZZO PROPRIO

CONTRAENTE : **COMUNE DI SANSEPOLCRO**

PARTITA IVA: **00193430519**

DOMICILIO : **VIA MATTEOTTI, 1 – 52037 – SANSEPOLCRO (AR)**

POLIZZA N° :

EFFETTO ORE 24 DEL **01/01/2014**

SCADENZA ORE 00 DEL **01/01/2015**

DURATA : **1 ANNO**

RATA DA PAGARSI ALLA FIRMA DELLA POLIZZA :

PREMIO NETTO	IMPOSTE	TOTALE
--------------	---------	--------

QUOTA :

FATTA IN TRE ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO, IN SANSEPOLCRO, IL

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E GUASTI ACCIDENTALI DEI MEZZI DI TRASPORTO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

1) Oggetto dell'assicurazione

La garanzia è prestata per i mezzi di trasporto, di proprietà o in disponibilità del Presidente, degli Amministratori e dei dipendenti della Contraente, posti in circolazione per lo svolgimento di attività di servizio per ordine o autorizzazione della Contraente stessa e sempre che siano condotti dai medesimi.

L'assicurazione vale per la copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di legge relativi all'incendio, al furto ed ai guasti accidentali comunque accaduti, in favore delle persone assicurate autorizzate a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio del proprio mezzo di trasporto o di altro del quale ne abbiano la disponibilità con l'intesa che sono indennizzabili i danni:

- accaduti in occasione di rapina ed estorsione;
- quelli causati ai veicoli nell'esecuzione del furto e della rapina (consumati o tentati) o dalla circolazione del mezzo avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto, rapina e/o estorsione;
- quelli determinati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi, nonché i danni conseguenti a trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane o smottamenti;
- i danni provocati a terzi dall'incendio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione, a norma della legge 24 dicembre 1969 n°990 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale garanzia è operante per un massimale assicurato di € 516.000,00 per ciascun mezzo assicurato;
- quelli dovuti a colpa grave dell'Assicurato e/o Conducente e/o Contraente, dei trasportati nonché conseguenti a malore od incoscienza dell'Assicurato e/o Conducente;
- quelli che diano origine a spese che l'Assicurato debba sostenere a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per rimorchiare presso una officina o carrozzeria il mezzo danneggiato e per il trasporto dei relativi occupanti. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 516,46 per ciascun mezzo assicurato;
- l'assicurazione comprende il danno indiretto derivante all'Assicurato dalla mancata disponibilità del mezzo oggetto della garanzia in conseguenza di un danno indennizzabile a termini di polizza, mediante la corresponsione di una indennità giornaliera fissa di € 26,00 per ogni giorno di indisponibilità del mezzo, compreso il tempo tecnico necessario alle riparazioni e per un massimo di trenta giorni per sinistro e per ciascun mezzo assicurato, con inizio dal giorno in cui il sinistro è accaduto.

2) Capitali assicurati e Limite di indennizzo

La garanzia è prestata, "**a Primo Rischio Assoluto**", fino alla concorrenza massima di € **15.500,00** per ogni sinistro in conseguenza di collisione, urto e ribaltamento dovuti alla circolazione, compresi i danni agli accessori forniti dalla casa costruttrice e da essa installati, nonché alle parti di ricambio, gli opzionali gli apparecchi radio, radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, registratori ed altre apparecchiature in genere, purché stabilmente fissati sui mezzi assicurati.

La garanzia è estesa ai danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere e, inoltre, ai danni per incendio ed esplosione dei veicoli a seguito dei suddetti eventi ad eccezione di quei veicoli precedentemente assicurati con polizza propria per il rischio "Incendio". L'ammontare del danno non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con la detrazione di € 258,00 (vedi Art.11).

3) Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) cagionati da dolo dell'Assicurato, o delle persone del cui fatto esso risponde a norma di legge;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;
- c) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti.

4) Veicoli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di cui al successivo articolo, si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- a) data e luogo della trasferta;
- b) generalità del dipendente autorizzato alla trasferta;
- c) targa e marca del veicolo utilizzato;
- d) numero dei chilometri percorsi;
- e) dichiarazione redatta dal Contraente, in caso di sinistro, che l'autovettura si trovava in missione per conto e su autorizzazione dello stesso.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società ad effettuare accertamenti e controlli.

Determinazione del premio annuo

Il premio viene pattuito in ragione di:

€. _____ = per ogni chilometro percorso dalle autovettura dei dipendenti precedentemente autorizzati; il premio viene anticipato dalla Contraente sulla base di un preventivo minimo annuo di Km. 10.000, premio da considerare al lordo degli oneri e tributi di legge.

- Sulla base di quanto sopra il Contraente corrisponde il premio anticipato come da conteggio che segue:

preventivo:

Km 10.000 x €. _____ a Km _____ = €. _____

6) Regolazione del premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per trasferte affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei quarantacinque giorni, dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Non sono previsti conguagli negativi.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti per il periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora nell'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli, elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, quale il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

7) Diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art.1916 C. C. nei confronti del conducente del veicolo danneggiato.

8) Limiti territoriali

L'assicurazione vale per tutta l'Europa compresi La Repubblica di S.Marino e la Città del Vaticano.

9) Riparazione o sostituzione in natura delle cose danneggiate

La Società ha la facoltà di far eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

10) Liquidazione del danno "nomina dei periti"

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Contraente. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo e a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Società e Contraente in parti uguali.

11) Pagamento dell'indennizzo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del mezzo assicurato, la Società determina l'indennizzo in base al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. In caso di sinistro che cagioni al veicolo danni parziali, l'indennizzo si determina per differenza, detraendo il valore del veicolo dopo il sinistro da quello che aveva prima del sinistro.

Se il costo delle riparazioni è maggiore di tale differenza, il danno indennizzabile è pari a quest'ultima; se è minore, il danno indennizzabile è uguale al costo suddetto senza deduzioni di eventuali migliorie conseguenti a sostituzioni o riparazioni effettuate e rese necessarie dall'evento che ha causato il danno.

Si stabilisce che in caso di sottrazione integrale del veicolo assicurato e non ritrovato entro trenta giorni dalla data di denuncia del sinistro la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo sempre che sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia prodotto, come unica documentazione richiesta a tale titolo dalla Società, atto notorio di perdita di possesso del mezzo assicurato. In nessun caso il danno potrà superare la somma assicurata per ogni singolo mezzo ed indicata in polizza a tale titolo con deduzione dello scoperto e/o franchigia contrattualmente stabilita.

Riparto del rischio:

Si prende atto che il rischio assicurato con la presente polizza deve intendersi ripartito fra le Società in appresso indicate:

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi, comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicurazione Delegataria.

Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in nome loro.

L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi "estratti di polizza" da esse firmati, oppure dall'estratto unico" firmato dalla Società delegataria in nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

La Società Assicuratrice

il Contraente

**POLIZZA R.C.A.
E
RISCHI ACCESSORI**

POLIZZA R.C.A. E RISCHI ACCESSORI

CONTRAENTE : COMUNE DI SANSEPOLCRO

PARTITA IVA : 00193430519

DOMICILIO : VIA MATTEOTTI, 1 – 52037 – SANSEPOLCRO (AR)

POLIZZA N° :

EFFETTO ORE 24 DEL 01/01/2014 SCADENZA ORE 00 DEL 01/01/2015

DURATA : ANNI 1

RATA DA PAGARSI ALLA FIRMA DELLA POLIZZA :

PREMIO NETTO	S.S.N.	IMPOSTE	TOTALE
--------------	--------	---------	--------

QUOTA :

FATTA IN TRE ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO, IN SANSEPOLCRO IL

DEFINIZIONI (VALIDE PER I VEICOLI A MOTORE)

Nel testo che segue si intendono:

- per “legge”: D.Lgs. n°209 del 07.09.2005 – Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni; Legge N°40 del 02/04/2007; ex legge 24 dicembre 1969, n°990, sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore.
- per “Regolamento”: il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
- per “Impresa”: La Società di assicurazione;
- per “Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
- per “Assicurato”: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- per “Proprietario”: l’intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- per “Conducente”: la persona fisica alla guida del veicolo;
- per “Carta Verde” : il certificato internazionale di Assicurazione necessario per la circolazione negli stati esteri in esso indicati;
- per “Risarcimento” : la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro;
- per “Sinistro” : l’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Rischio

L'impresa assicura in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ARTICOLO 2

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona Fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato, all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ARTICOLO 3

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2- comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'impresa: l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ARTICOLO 4

Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

La Compagnia aggiudicataria (Società) avrà diritto al pagamento della prima rata di premio entro 45 gg. dalla data di decorrenza del contratto ed entro 60 gg. dalla data di scadenza delle annualità successive.

Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 5

Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chiedi che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

- Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chiedi che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di Premio, si procede al conguaglio del premio.

ARTICOLO 6

Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente è tenuto a dare comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

L'Impresa restituisce a conguaglio la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

ARTICOLO 7

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà, a conguaglio, la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluso le imposte.

ARTICOLO 8

Modalità per la denuncia dei sinistri

Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare tempestivamente il sinistro alla propria impresa di assicurazione, per il tramite del Broker Corsini & Corsini, avvalendosi del "modulo blu" – Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro.

Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e delle relative conseguenze.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

A seguito dell'inosservanza di tali obblighi, la Compagnia di Assicurazioni ha diritto di rivalersi, in tutto o in parte, nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

ARTICOLO 9

Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

ARTICOLO 10

Oneri a carico del contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

ARTICOLO 11

Arbitrato rituale

Le Parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le Parti designeranno i premi due singolarmente ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l'arbitrato.

Tale luogo è quello della sede legale del Contraente.

Sarà pure compito degli Arbitri determinare l'attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza e alle relative determinazioni.

La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.

ARTICOLO 12

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) Oggetto dell'assicurazione e massimali

Premesso:

- che l'intero parco veicoli a motore dell'Ente è descritto nell'Allegato B);
- che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio e per
 - o potenza fiscale per le autovetture;
 - o peso complessivo a pieno carico per gli autocarri e le macchine operatrici;
 - o cilindrata per i motocarri, motocicli e ciclomotore;
 - o numero posti per gli autobus.
- che la classe di assegnazione C.U. dovrebbe essere quella di assegnazione a scadenza, salvo eventuali modifiche derivanti dagli attestati di rischio;

La Società assicura, in conformità della Legge e del regolamento, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti di seguito convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell'intero parco veicoli a motore descritto nel contratto, con un massimale per sinistro così individuato:

- Euro 25.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 20.000.000,00 per danni a persone ed Euro 5.000.000,00 per danni a cose

2) Tipologia di polizza

Il contratto di assicurazione sarà composto dalle Condizioni generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente, dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni particolari dattiloscritte di cui al presente capitolato.

3) Formule tariffarie

- Garanzie Base:
rischi previsti dalla normativa vigente (R.C.A. Obbligatoria).
- Forma Tariffaria:
Bonus Malus per le autovetture e motocicli e ciclomotori;
Tariffa Fissa e/o Classi di Merito per autocarri, motocarri, macchine operatrici e autobus.

4) Forma del contratto

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono indicati tutti i veicoli assicurati intestati al PRA a nome della Contraente, in uso alla stessa per l'esercizio delle sue attività istituzionali. L'esclusione dei veicoli dalla garanzia è ammessa solo in conseguenza di vendita, di cessione in comodato o di distruzione attestata da documentazione ufficiale o per riparazioni od operazioni di manutenzione di durata superiore a quindici giorni ed avrà effetto dalle ore 24 del giorno di restituzione del certificato e del contrassegno relativi al veicolo. In caso di spedizione di tali documenti a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro postale. Le esclusioni e inclusioni saranno attestate dai documenti rilasciati dall'Agenzia Generale dell'Impresa alla quale è assegnata la polizza. Il premio è calcolato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia. Il premio complessivo annuo viene dalla sommatoria dei premi di ogni singola applicazione per veicolo. Entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa l'impresa procederà alla regolazione del premio tenendo conto delle inclusioni e delle esclusioni intervenute nel corso della annualità stessa. Nel caso in cui il premio relativo alla annualità considerata risulti superiore a quello versato in via preventiva per il periodo al quale la regolazione si riferisce, il Contraente sarà tenuto a pagare la differenza oltre le imposte; se inferiore, l'impresa restituirà la parte di premio imponibile riscossa in più.

5) Variazione parco automezzi

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia di Assicurazione agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.

Per i mezzi appartenenti al settore tariffario B/M (calcolato in base alla C.U.), le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione sia simultanea, sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

GARANZIE INTEGRATIVE RESPONSABILITA' CIVILE

Garanzie sempre operanti, anche se non espressamente richiamate

Le garanzie di cui alla presente polizza sono inoltre prestate, nei limiti dei massimali di esposizione previsti dalla garanzia R.C.A., per le seguenti condizioni particolari:

a) Autobus

Per gli Autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione o al di fuori delle linee concesse (servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V comma del D.Lgs 30.04.1992, n°285 (Nuovo Codice della Strada) anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente e anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente ovvero ad altre aziende operanti per le finalità medesime del Contraente.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni:

- arrecati durante l'impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida durante selezioni per l'assunzione di personale e per l'abilitazione del personale dipendente;
- causati ai passeggeri nel momento della salita o della discesa dal veicolo;
- causati a indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con se dai terzi trasportati anche se non costituenti vero e proprio bagaglio.

b) Rinuncia all'azione di rivalsa

La Compagnia, rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti di:

1) dell'Ente o Società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:

- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n°285 del Codice della strada, relativo regolamento e successive modificazioni;
- se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data di sinistro nel caso previsto al punto d) la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente.

2) Del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o La Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

c) R.C. dei Trasportati

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni i trasportati del veicolo Assicurato da eventuali richieste di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi dei quali i trasportati stessi dovessero rispondere per fatto e responsabilità propri, e, comunque, per eventi connessi alla circolazione del veicolo assicurato. Le persone a bordo del veicolo non sono considerate "terzi" tra loro. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.A..

La garanzia non opera:

- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

d) R.C. Inquinamento

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal mezzo descritto in garanzia, utili al funzionamento del veicolo stesso, qualora lo stesso si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. La garanzia non opera per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in garanzia effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

e) Garanzia gancio traino

La garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

f) Aree private

La garanzia comprende i danni causati dalla circolazione del veicolo nelle aree private.

g) Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità anche del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone che si trovano sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

h) Ricorso terzi da incendio

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 300.000,00. In ogni caso sono esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato.

i) Carta Verde

L'impresa rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) contestualmente al certificato e contrassegno senza sovrapprezzo.

l) Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli installati sui veicoli assicurati a seguito di rottura determinata da causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €. 500,00 per ogni evento indipendentemente dal numero di cristalli rotti, e comprende anche le spese di riparazione o installazione dei nuovi cristalli.

La garanzia non comprende:

- rigature, segnature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- danni agli specchietti retrovisori e alla fanaleria in genere.

m) Spese di recupero, custodia e rimpatrio

Qualora in seguito a sinistro conseguente ad incendio, furto, eventi sociopolitici, naturali e R.C. Auto, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di €. 600,00 per sinistro.

Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Oltre alle spese di recupero del veicolo, la società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di €. 600,00 sopra citato.

Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell'Ente (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di €. 600,00.

n) Tutela giudiziaria, dissequestro e custodia

La Società assumerà a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie all'Ente od al conducente del veicolo assicurato allo scopo di:

- o ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- o resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 c.c.;
- o effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora il conducente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale il conducente stessi dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del conducente per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione del conducente;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di €. 500,00 per sinistro.

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze di atti in genere, ecc.);

La presente garanzia aggiuntiva non è operante:

- nel caso di controversia promossa contro l'Ente e/o il conducente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore R.C. Auto del veicolo assicurato.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di €. 7.500,00 per sinistro.

La Società

Il Contraente

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI

Garanzie operanti esclusivamente per i veicoli per i quali è indicato il relativo valore commerciale

o) Eventi sociopolitici

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a scioperi, tumulti, sommosse, atti di vandalismo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima del valore indicato per ciascun veicolo applicando una franchigia fissa ed assoluta di €. 250,00 per evento, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

La garanzia non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o assicurato;
- c) verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purchè autorizzate;
- d) danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

p) Eventi atmosferici

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €. 5.000,00 per veicolo con una franchigia fissa ed assoluta di €. 250,00 per evento, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

q) Incendio, Furto

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a:

- incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
- furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina.

Precisazioni di garanzia per il rischio furto:

La società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al veicolo conseguenti a:

- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasioni dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo;

- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- E' condizione essenziale per il diritto all'indennizzo:
- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
 - che l'assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
 - che il reato sia stato denunciato all'Autorità.

Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall'apposito elenco (Allegato Elenco Automezzi assicurati), con lo scoperto del 10% con il minimo di €. 250,00 per sinistro, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso, dedotto l'eventuale recupero.

Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato.

Esclusioni relative alle garanzie Incendio, Furto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.

Liquidazione dei danni

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro dedotto l'eventuale recupero;

Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo);

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'importo sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.

Danni cagionati da colpa grave

La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo.

Rinuncia al diritto di surrogazione:

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.

La Società

Il Contraente

ELENCO AUTOMEZZI ASSICURATI

Marca e Modello	Targa	Uso	hp/q.li posti	Aliment.	Anno Immatric.	Tariffa	Valore assicurato	Sinistri	Premio
1. Autovettura Fiat Panda 900	BM501VV	Privato	12 c.v.	Benzina	06/2000	C.U. 1	€. 1.500,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
2. Autovettura Fiat Punto 55	AP988GS	Privato	13 c.v.	Benzina	04/1997	C.U. 3	€. 1.500,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 1	
3. Autovettura Alfa 146	AY110RL	Privato	15 c.v.	Benzina	12/1997	C.U. 1	€. 1.500,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
4. Autovettura Fiat Panda 1100	BR912DX	Privato	13 c.v.	Benzina	12/2000	C.U. 1	€. 2.000,00	2007 - 1 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
5. Autovettura Fiat Punto	BR911DX	Privato	14 c.v.	Benzina	12/2000	C.U. 2	€. 2.500,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 1 2010 - 0 2011 - 0	
6. Autovettura Fiat Punto	BR910DX	Privato	14 c.v.	Benzina	12/2000	C.U. 1	€. 2.500,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
7. Autovettura Fiat Panda	CC712LP	Privato	13 c.v.	Benzina	06/2003	C.U. 6	€. 2.500,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
8. Autovettura Alfa Romeo 147	CN113LL	Privato (polizia Municipale)	17 c.v.	Benzina	06/2004	C.U. 7	€. 4.500,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
9. Autovettura Fiat Panda	CC981LN	Privato	12 c.v.	Benzina	09/2003	C.U. 1	€. 1.500,00	2007 - 1 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
10. Autovettura Fiat Stilo	CB155GY	Privato	17 c.v.	Benzina	04/2002	C.U. 1	€. 2.500,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
11. Autopromiscuo Fiat Daily	BD435XY	Promiscuo	25 c.v. 35 q.li	Diesel		C.U. 2	€. 8.000,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 1 2010 - 0 2011 - 0	
12. Motocarro Piaggio Ape	AR 100311	C.P.	218 cc	Benzina	10/1993	C.U. 5	/	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
13. Autocarro Piaggio Porter	BN257XP	C.P.	16 q.li	Gasolio	02/2011	C.U. 5	€.	2007 - 0 2008 - 0	

								2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
14. Motocarro Piaggio Ecotec	BT65294	C.P.(Trasp. Immondiz.)	218 cc	Benzina	10/2003	C.U. 5	€. 4.800,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
15. Autocarro Nissan Atleon	DB848HD	C.P.	95 q.li	Diesel	07/2006	C.U. 11	€. 33.000,00	2007 - 1 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 1 2011 - 0	
16. Autocarro Fiat Ducato	DF572CW	C.P.	35 q.li	Diesel	2006	C.U. 8	€.	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
17. Autocarro Nissan	AR 475881	C.P.	35 q.li	Diesel	10/1993	C.U. 13	€. 1.500,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
18. Macchina Agr. New Holland	AG768G	C.P.				T.Fissa	€. 16.000,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
19. Macchina Agr. Case JX70	BC601T	C.P.			09/2007	T.Fissa	€. 16.000,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
20. Macchina Op. Semovente Venieri (terna)	AJH260	Speciale	54 q.li		06/1994	T.Fissa	€. 5.600,00	2007 - 0 2008 - 0 2009 - 0 2010 - 0 2011 - 0	
21. Autovettura Fiat Panda 4X4	DF171NM	Privato	14	Benzina	02.2007	C.U. 16	€. 8.500,00	2007 - 0 2008 - 1 2009 - 0 2010 - 1 2011 - 0	
22. Autovettura Alfa Romeo 147	YA116AH	Privato (polizia municipale)	17	Benzina	03.2011	C.U. 14	€.	2007 - NA 2008 - NA 2009 - NA 2010 - NA 2011 - 0	